

Codice A18170

D.D. 11 marzo 2015, n. 585

**D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento alla ditta Dapo' Sergio s.s. per la realizzazione di interventi selvicolturali nel Comune di Osasco (TO).**

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza n° 24470 (prot. n° 8748/DA18170 del 18/02/2015), presentata da Dapò Sergio, Via Villaggio S. Anna, 12 - 10060 Garzigliana (TO), per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto di intervento allegato alla richiesta di autorizzazione a firma del tecnico forestale abilitato Silvio Farinetti, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 706;

CONSIDERATO che la superficie d'intervento ricade all'interno della Fascia B del PAI;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati l'intervento su proprietà del demanio idrico nel Comune di Osasco (TO), località Ronchi, foglio 5, particelle 11 e 999 per una superficie complessiva pari a 3,12 è un taglio in governo misto di robinia e frassino;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dagli articoli 27, 28 e 37 del Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che la superficie interessata dagli interventi non ricade all'interno di Aree protette, Siti della Rete Natura 2000 o Popolamenti da seme;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori e in particolare del sopralluogo effettuato il 17/02/2015, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale istruttorio del 06/03/2015 redatto dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott. Peterlin Gabriele;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;  
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, la ditta Dapò Sergio (P.I. 08569790010), via Villaggio S. Anna, 12 – 10060 Garzigliana (TO), alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 24470 ricevuta in data 18/02/2015, prot. n° 8748/DA18170, e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. su proprietà del demanio idrico nel Comune di Osasco, località Ronchi, (TO), foglio 5, particelle 11 e 999 per una superficie totale complessiva pari a 3,12 ha.

L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- il taglio nelle superfici ricadenti all'interno della fascia di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua, incluse eventuali diramazioni e bracci laterali, deve essere realizzato secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 2, lettera b) del Regolamento Forestale, e dovrà riguardare i soggetti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque ed i soggetti instabili, senescenti, deperienti o con apparato radicale esposto;
- nella restante superficie ricadente nella fascia B di esondazione (artt. 30 e 37 N.T.A. PAI) il taglio dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 28 del Regolamento Forestale. Dovrà comunque essere assicurato il mantenimento e miglioramento della funzionalità idraulica;
- nella realizzazione degli interventi dovranno essere rispettate tutte le ulteriori prescrizioni dettate dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino dettate con il rilascio della Concessione demaniale

L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

*La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.*

Il Dirigente  
Franco Licini